



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 24/05/2019

ESTRATTO

pag. 1 di 4

| | |
|----------------------------|---|
| OGGETTO | Sindaco Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia - Anno 2019. |
| ELEMENTI ESSENZIALI | <p>ORDINA Art. 1 (Obblighi e divieti)</p> <p>1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;</p> <p>2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall' 1 giugno al 30 settembre;</p> <p>3) dalPI giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature, o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;• dall'accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;• possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli di vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;• è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-est (scirocco). <p>AVVERTE Art. 2 Divieti nelle aree percorse dal fuoco Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:</p> <p>1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;</p> <p>2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;</p> <p>3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie</p> |



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 24/05/2019

ESTRATTO

pag. 2 di 4

pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n.353/2000. ALTRESI' Art. 3

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;

2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;

3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dal Part. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47785 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Art. 4

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p. che prevedono condanna fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Art. 5

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti. Art. 6 (Collaborazione dei cittadini)

Chiunque avvista un incendio, deve dare immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 24/05/2019

ESTRATTO

pag. 3 di 4

Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Falcone o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Emergenze

Vigili del Fuoco - 115

Servizio Emergenze Ambientali -1515

Corpo Forestale Regione Siciliana -Distaccamento Barcellona P.G.

-Tel.090 9703595 Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala

operativa regionale (SORIS) 800 404040 Carabinieri - Stazione di

Falcone - 0941/34033 Comune di Falcone

Ufficio Comunale Protezione Civile Tel. - 0941/34231 Ufficio Polizia Municipale - tei. 0941 34383

Le segnalazioni dovranno pervenire o tramite consegna al protocollo generale dell'Ente o tramite trasmissione via pec a [Yindmzzo:protocollo\(d\),pec.comune.falcone.me.it](mailto:Yindmzzo:protocollo(d),pec.comune.falcone.me.it)

Art 7

(Attività di avvistamento)

Alle attività di avvistamento e ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, escluse le attività sanzionatorie o comunque le attività di polizia, possono eventualmente concorrere anche organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale previo coordinamento dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 8

(Pubblicizzazione)pubblicata all'albo pretorio on line, sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune, e sarà esposta alla cittadinanza mediante affissione di manifesti. Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile sede di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Sicilia Orientale, alla Città Metropolitana di Messina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, alla Stazione Carabinieri di Falcone, al Comando Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 9

(Decorrenza e validità - Vigilanza - Ricorso)

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino ai 31 ottobre 2019, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 24/05/2019

ESTRATTO

pag. 4 di 4

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, sia degli organi di polizia a competenza statale sia della Polizia Municipale comunque operanti sul territorio amministrativo del Comune di Falcone, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni e procedure connesse.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.